

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.P.

### COMUNICATO UFFICIALE N. 216/CGF

(2007/2008)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 105/CGF – RIUNIONE DEL 7 FEBBRAIO 2008

#### Collegio composto dai Signori:

Porceddu Avv. Carlo – Presidente; Leoni Dr. Roberto, Attolico Avv. Lorenzo – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/INTERNAZIONALE DEL 4.11.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 105 del 6.11.2007))

All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Juventus/Internazionale, disputato in data 4.11.2007 e valevole per il Campionato di Serie “A”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 105 del 6.11.2007, sanzionava la società F.C. Internazionale Milano S.p.A. con l’ammenda di €15.000,00, *“per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso due fumogeni nel proprio settore e lanciato nel settore avversario altro fumogeno ed un petardo”* e *“a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardato l’inizio della gara di tredici minuti”*.

Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestiva impugnazione la società F.C. Internazionale Milano S.p.A..

Alla riunione di questa Corte tenutasi in data 14.12.2007, i rappresentanti della reclamante, l’amministratore delegato, dott. Paolillo, nonché il difensore nominato, avv. Raffaelli, limitavano i propri motivi di impugnazione alla questione relativa al ritardo dell’inizio della gara.

Esponeva la reclamante che il citato ritardo sarebbe stato causato dalla sosta del pullman della squadra fuori dallo stadio, sosta imposta dalle forze dell’ordine, e che l’arbitro era a conoscenza dei fatti, in quanto informato dai dirigenti dell’Inter dinanzi ai dirigenti della Juventus ed al rappresentante della Procura Federale.

La Corte, sentite le argomentazioni di parte reclamante, con ordinanza interlocutoria, disponeva l’acquisizione del fascicolo di gara completo, della relazione dei rappresentanti della Procura Federale presenti in occasione della gara e di un supplemento di referto dell’arbitro in ordine alla descritta circostanza, secondo la quale il direttore di gara sarebbe stato messo a conoscenza dei motivi del ritardo.

Alla successiva riunione di questo Giudice tenutasi in data 7.2.2008, è presente per la società F.C. Internazionale Milano S.p.A l’avv. Farina, il quale dichiara che non è stato possibile ottenere un’attestazione da parte della Questura di Torino che confermasse quanto esposto dalla reclamante.

La Corte, preso atto, preliminarmente, dell'avvenuta acquisizione agli atti della documentazione integrativa richiesta alla precedente riunione del 14.12.2007, rileva che la citata documentazione non permette di comprovare quanto affermato dalla reclamante in ordine ai motivi che hanno causato la posticipazione dell'inizio dell'incontro.

La Corte, però, tenuto conto (i) del limitato tempo di ritardo e (ii) delle dichiarazioni rese dal direttore di gara, signor Rocchi, nel supplemento del referto arbitrale, ritiene, comunque, di ridurre di €1.000,00 l'ammenda relativa al ritardato inizio della gara.

Per questi motivi, la C.G.F in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano, riduce la sanzione inflitta ad € 14.000,00 e dispone la restituzione della tassa reclamo.

**2) RICORSO DEL CALC. STENDARDO GUGLIELMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA NAPOLI/LAZIO DEL 20.01.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 166 del 22.01.2008)

Con tempestivo e rituale preannuncio con richiesta degli “atti ufficiali” del 22.1.2008, il signor Guglielmo Stendardo tesserato all'epoca dei fatti in favore della S.S. Lazio S.p.A. preannunciava l'intenzione di impugnare la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di cui al Com. Uff. n. 166 del 22.1.2008 con la quale si infliggeva al predetto calciatore la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara all'esito della condotta tenuta nel corso della gara del campionato di serie A Napoli/Lazio, disputata il 20.1.2008;

Ritenuto che, tuttavia, il medesimo tesserato, con altro atto del 1.2.2008, ha espresso formale rinuncia al giudizio; considerato che dalla rinuncia al giudizio espressa dal ricorrente deve conseguire la dichiarazione di estinzione del giudizio stesso.

Per questi motivi la C.G.F. da' atto della rinuncia al ricorso del calciatore Stendardo Guglielmo, dichiara estinto il procedimento.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo

IL PRESIDENTE  
Dr. Gerardo Mastrandrea

-----

**Publicato in Roma il 10 Giugno 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete